

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1299

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PINTO, TESTONI, SANZA

Disposizioni concernenti l'utilizzazione di nomi e di marchi per l'identificazione di domini INTERNET

Presentata l'11 luglio 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nell'apprestarsi alla emanazione di norme e disposizioni in tema di nomi a dominio e di attività nella rete INTERNET, è imprescindibile, per il legislatore, valutare con attenzione il particolare ambito operativo nel quale esse dovranno trovare applicazione, la velocità che la rete INTERNET impone e l'auspicato capillare sviluppo di tale innovativo strumento, finalizzato a fornire servizi ed utilità diffusi nell'interesse della collettività e delle pubbliche autorità ed amministrazioni.

Il legislatore, in ogni caso, non potrà esimersi da valutare, tra l'altro, come, in

attesa di una regolamentazione legislativa, molteplici attività di rilievo economico diffuso, e connessi ingenti investimenti, siano state e vengano ancora oggi avviate, gestite e sviluppate, avendo, nell'attualità, gli operatori attivi nel settore quale « unico » strumento di regolazione e di riferimento il regolamento e le procedure tecniche di registrazione quali definite dalla *Naming Authority* italiana ed applicati alla *Registration Authority* italiana, oltre che, ovviamente, il complesso di norme disciplinanti i singoli specifici settori di attività e quelle relative, in generale, alla concorrenza ed al mercato.

Particolare attenzione il legislatore dovrà prestare a che l'emananda normativa si armonizzi e non contrasti con quella preesistente e consolidata in tema di marchi, brevetti, opere dell'ingegno ed in generale in tema di segni distintivi.

Il legislatore, inoltre, dovrà prestare particolare attenzione affinché, con specifico riguardo alle persone fisiche, nessuno possa essere privato del diritto al nome ed alla relativa tutela, in conformità ai disposti costituzionali e codicistici.

Altro fondamentale aspetto che il legislatore dovrà attentamente valutare, per far sì che l'utilizzo e l'operatività della rete INTERNET, di altre reti telematiche e, comunque, delle nuove tecnologie, non vengano sviliti e compressi, bensì trovino nella emananda fonte normativa strumento di crescita ed espansione, in base a regole e criteri certi, chiari e di tempestiva applicazione, è quello concernente i divieti di registrazione di nomi a dominio. Infatti, qualsiasi previsione di divieto, se non ponderata e limitata, presupporrebbe la compilazione (e successivi aggiornamenti) di « liste di nomi vietati » e la necessità di attuare in sede di registrazione di nomi a dominio verifiche lunghe, onerose e costose sulla inesistenza di divieti, su preesistenti diritti di terzi, con la conseguenza, evidente, che i tempi tecnici di registrazione diverrebbero assolutamente incompatibili con le esigenze degli operatori INTERNET.

Le difficoltà evidenziate non verrebbero a sorgere qualora venissero richiamate ed applicate il complesso di norme che già regolano i campi della tutela dei nomi, quelle che in tema di marchi, di segni distintivi e della concorrenza sleale e ciò senza necessità di produrre elenchi, casi particolari e quant'altro.

Il recepimento della regolamentazione vigente eviterebbe, quindi, l'introduzione di inopportuni e pericolosi ostacoli alla registrazione di nomi a dominio ed una eccessiva « burocratizzazione » dell'operatività del settore INTERNET, oltre che facilmente prevedibili difficoltà interpretative ed applicative derivanti dalla sovrapposizione al complesso di norme e

regolamenti già applicabile ed attualmente applicato di una nuova e diversa normativa.

In ogni caso, il legislatore dovrà opportunamente introdurre una disciplina transitoria evitando il ricorso a norme che possano produrre direttamente o indirettamente effetti retroattivi. La retroattività, infatti, sarebbe in netto contrasto con tutti i principi ispiratori del nostro ordinamento, pervenendo a compromettere diritti acquisiti, che, in quanto tali, il nostro ordinamento mira a tutelare, ed ancora, potrebbe compromettere seriamente lo sviluppo della rete INTERNET nel nostro Paese. Qualsivoglia effetto retroattivo, infatti, verrebbe ad incidere sui nomi a dominio già registrati in conformità e nel rispetto della normativa vigente all'atto della registrazione e, quindi, su nomi a dominio del tutto legittimi, con la conseguenza che si andrebbero a cagionare, in tale modo, ingiusti e gravosissimi danni per tutti coloro che hanno agito ed operato in iniziale legittimità.

Ulteriore elemento negativo per la certezza dei rapporti nonché per lo sviluppo della rete INTERNET e dell'operatività nel suo ambito, sarebbe costituito dalla introduzione di onerose sanzioni, che andrebbero a colpire anche chi abbia agito in modo legittimo in base al complesso di regole anteriormente vigenti e che, a seguito della successiva introduzione di nuove e contrastanti norme, potrebbe venirsi a trovare passibile di ordinazione di cessazione, con l'irrogazione di corrispondenti sanzioni.

L'iniquità di suddetta fattispecie è di palese evidenza.

Ancora in tema di divieti, è necessario evidenziare, ulteriormente, come l'introduzione degli stessi, se non opportunamente formulata e limitata, potrebbe sostanziarsi in una presunzione assoluta di interferenza dei nomi a dominio con segni ritenuti meritevoli di tutela, con l'ulteriore conseguenza che potrebbero, in tale modo, introdursi nel nostro ordinamento principi di grande pericolosità.

Basti, allo scopo, considerare come la stessa normativa vigente in tema di marchi

d'impresa abbia evitato di imporre divieti per categorie fisse, ma abbia sempre indagato sulla « effettiva e concreta utilità economica ed imprenditoriale » dell'utilizzo del marchio, utilità economica che trova un limite nella tutela di concreti ed attuali diritti di terzi.

Altra fattispecie da introdurre, anche in via di conferma, al fine di favorire lo sviluppo della rete INTERNET, è sicuramente quella concernente la libera trasferibilità dei nomi a dominio anche separatamente dall'attività ad esso connessa, con coeva comunicazione congiunta, del cedente e del cessionario, all'ente che verrà preposto allo svolgimento dell'attività di registrazione, trasferibilità che potrà avvenire sia a titolo oneroso che gratuito ovvero senza corrispettivo, sia per atto tra vivi che a seguito di successione a causa di morte, nonché per effetto di operazioni societarie quali fusioni e scissioni. Il trasferimento deve essere comunicato per scritto all'autorità preposta alla registrazione, con comunicazione congiunta del cedente e del cessionario.

Alla luce delle considerazioni svolte, pare evidente come l'emananda nuova normativa debba porsi in linea e, anzi, incentivare lo sviluppo delle attività sulla rete INTERNET in un contesto di certezze e snellezze procedurali, evitando contraddittorie discipline per eguali fattispecie, introducendo criteri e strumenti per la rapida definizione di eventuali controversie, regolando in coerenza il regime di una disciplina transitoria (idonea ad escludere ogni effetto retroattivo dei disposti), ma pur sempre fornendo un valido ed immediatamente applicabile strumento per prevenire e comprimere ogni attività illecita, ovvero penalmente rilevante, che avesse ad essere attuata nella, o per mezzo della, rete INTERNET.

A seguito delle considerazioni svolte si ritiene che le emanande norme debbano prevedere:

1) che i nomi a dominio siano assegnati in uso ai richiedenti secondo l'ordine cronologico delle richieste;

2) che taluni nomi a dominio specificamente individuati, i cosiddetti « nomi a dominio riservati », non siano assegnabili od assegnabili solo a soggetti predeterminati, allo scopo specificando che:

a) non sono assegnabili:

i nomi a dominio delle province italiane e le loro sigle;

i nomi delle regioni italiane e le loro sigle;

i nomi corrispondenti all'identificazione dell'Italia;

i nomi dei comuni italiani, esclusivamente se posti immediatamente al di sotto del nome o sigla della provincia di appartenenza (e così se seguiti dal nome o dalla sigla della rispettiva provincia, ovvero preceduti dalla parola « comune »);

i nomi di soggetti o enti che costituiscono raggruppamento di regioni, province e comuni o che sono da essi finalizzati all'iniziativa comune, qualora legittimamente riconosciuti ai sensi della legislazione vigente;

i nomi che identificano istituzioni dello Stato, loro organi, enti pubblici, Corpi civili e militari dello Stato e ogni altro organismo che svolga una pubblica funzione;

b) sono inoltre assegnabili solo ai singoli soggetti che ne sono titolari ovvero che hanno diritto di disporre con il consenso scritto dei soggetti titolari, i nomi a dominio che corrispondono a:

nomi propri delle persone fisiche;

nomi che identificano persone giuridiche o altre stabili organizzazioni di beni o di persone debitamente risultanti da pubblici registri;

insegne o marchi d'impresa legittimamente registrati;

nomi corrispondenti alla denominazione di opere dell'ingegno protette ai sensi della legislazione vigente.

Restano ferme ed applicabili le norme vigenti in tema di marchi d'impresa, di concorrenza, di nomi nonché le norme che disciplinano il trattamento dei dati personali.

Dovrà essere assicurata l'adozione dei criteri di registrazione che consentano la registrazione del maggior numero possibile di nomi a dominio.

Eventuali revoche delle assegnazioni di nomi a dominio potranno essere disposte solo a fronte di decisione arbitrale o di sentenza passata in giudicato che stabilisca che l'assegnatario non aveva diritto all'uso. La revoca verrà ordinata dalla decisione arbitrale ovvero dalla sentenza.

La responsabilità del contenuto dei siti consultabili attraverso il dominio permane in capo al titolare del dominio stesso per i contenuti ed i siti da esso realizzati e/o fatti realizzare.

Problematico appare, di contro, attribuire al titolare di un dominio la responsabilità dei contenuti di siti di terzi, cui sia possibile accedere per il tramite del dominio in oggetto. Ciò infatti comporterebbe la necessità di un continuo controllo, da parte del titolare del dominio, sull'effettivo contenuto di tutti i siti consultabili attraverso il dominio stesso, senza che a ciò possa concretamente fare seguito, stanti le particolari modalità di comunicazione in tempo reale proprie della rete INTERNET, la possibilità di concretamente e previamente impedire la diffusione di contenuti illeciti o che costituiscano reato ovvero il mezzo per la sua commissione.

Ma anche nella denegata ipotesi in cui si volesse attribuire a ciascun titolare di dominio l'onere di controllo, appare ardua la possibilità del raggiungimento della

prova di volta in volta idonea a configurare, ovvero escludere, la responsabilità derivante dalla « effettiva » mancata applicazione da parte del titolare del dominio medesimo di tutte le misure tecnicamente disponibili e possibili per l'attuazione del controllo come richiesto ed imposto.

Analogamente, per i soggetti « *provider* » e « *maintainer* », la rispettiva responsabilità deve derivare esclusivamente da attività ad essi esclusivamente riferibile, tra cui quella di rendere in ogni momento e facilmente possibile l'individuazione del titolare del dominio, la sua identificazione e lo spazio su cui il sito è collocato.

La eventuale chiamata in correità del « *provider* » e del « *maintainer* » darebbe, inoltre, luogo ad una particolare ipotesi di responsabilità per la quale sarebbe necessario il coordinamento con i principi generali di tassatività della legge penale e della successione delle leggi penali nel tempo.

Per quanto attiene l'istituzione di apposito organismo per l'accesso ad INTERNET ed alle altre reti telematiche, si evidenzia come lo stesso dovrà avere quale scopo quello primario di consentire il maggiore sviluppo possibile dell'accesso ad INTERNET nel rispetto delle norme di libero mercato.

Per quanto concerne la disciplina transitoria, la stessa, nel rispetto del principio generale della irretroattività, dovrà necessariamente provvedere che restano in ogni caso ferme le registrazioni dei nomi a dominio legittimamente effettuate, anteriormente alla data di entrata in vigore della legge, in forza delle previgenti regole di *Naming* e relative procedure adottate dalla *Registration Authority* italiana, quali definite dalla *Naming Authority* italiana.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Definizioni).

1. Ai fini della presente legge si intende:

a) per « nome a dominio » o « dominio » l'insieme di lettere, numeri o altri caratteri, internazionalmente ammessi nel sistema dei nomi a dominio (*DNS – Domain name system*) che, associati ad un indirizzo numerico utilizzato dai *computer* per comunicare tra di loro secondo il protocollo TCP/IP (indirizzo IP), identificano il titolare di un diritto di accesso alla rete INTERNET;

b) per « titolare del dominio » il soggetto che, direttamente o incaricando altra persona, ne ha ottenuto la registrazione;

c) per « sito » l'insieme dei contenuti che il titolare del dominio rende disponibili a chiunque intenda collegarvisi nell'ambito della rete INTERNET;

d) per « Commissione » l'organismo istituito dall'articolo 7;

e) per « *Internet Service Provider* » (ISP) il soggetto fornitore di servizi di connessione alla rete INTERNET;

f) per « *Host Service Provider* » (HSP) il soggetto fornitore di spazi, su *computer* permanentemente connessi alla rete INTERNET, destinati all'ospitalità dei siti;

g) per « *maintainer* » il soggetto che opera quale intermediario accreditato per l'assegnazione e la registrazione dei domini.

ART. 2.

(Registrazione dei nomi a dominio).

1. L'assegnazione di nomi a dominio nella rete INTERNET all'interno del

« *Country code* » « it » avviene, nel rispetto della vigente disciplina a tutela dei nomi delle persone fisiche e giuridiche, seguendo l'ordine cronologico delle richieste.

2. Alcuni nomi a dominio specificatamente individuati e definiti nomi a dominio riservati applicati dalla *Registration Authority* italiana, come definiti dalla *Naming Authority* italiana, non sono assegnabili o sono assegnabili solo a soggetti predeterminati.

3. Ai fini di cui al presente articolo, non sono assegnabili:

a) i nomi delle province italiane e le loro sigle;

b) i nomi delle regioni italiane e le loro sigle;

c) i nomi corrispondenti alla identificazione dell'Italia;

d) i nomi dei comuni italiani, esclusivamente se posti immediatamente al di sotto del nome e della sigla della provincia di appartenenza.

4. Ai fini di cui al presente articolo, sono riservati alla pubblica amministrazione:

a) il nome « regione » o « provincia » posto al di sotto del nome a dominio geografico corrispondente ad una regione o provincia e le loro sigle;

b) i nomi inizianti con « regione » o « provincia » seguiti dai relativi nomi geografici della regione o provincia e le loro sigle;

c) il nome « comune » posto al di sotto del nome a dominio geografico corrispondente ad un comune e i nomi inizianti con « comune » seguito dal relativo nome geografico;

d) i nomi dei soggetti o enti che costituiscono raggruppamento di regioni, province e comuni o che sono da essi finalizzati all'iniziativa comune, qualora legittimamente riconosciuti ai sensi della legislazione vigente;

e) i nomi che identificano istituzioni dello Stato, loro organi, enti pubblici, Corpi civili e militari dello Stato e ogni altro organismo che svolga una pubblica funzione.

5. Sono assegnabili solo ai singoli soggetti che ne sono titolari ovvero che hanno diritto di disporre con il consenso scritto dei soggetti titolari, i nomi a dominio che corrispondono a:

a) nomi propri delle persone fisiche;

b) nomi che identificano persone giuridiche o altre stabili organizzazioni di beni o di persone debitamente risultanti dai pubblici registri;

c) insegne o marchi d'impresa legittimamente registrati;

d) nomi corrispondenti alla denominazione di opere dell'ingegno protette ai sensi della legislazione vigente.

6. Restano ferme ed applicabili le norme vigenti in tema di marchi d'impresa, di concorrenza, di nomi nonché le norme che disciplinano il trattamento dei dati personali.

7. Al fine di garantire la maggiore diffusione ed il massimo impiego degli strumenti di comunicazione telematica, la Commissione di cui all'articolo 7 adotta i criteri di registrazione che consentano il maggior numero possibile di nomi a dominio.

ART. 3.

(Registrazione dei nomi a dominio).

1. Qualora più soggetti risultino contemporaneamente legittimi titolari di taluno dei diritti di cui all'articolo 2, la registrazione di un nome a dominio corrispondente avviene in capo al primo di tali soggetti che ne ha avanzato richiesta.

2. La registrazione del nome a dominio si perfeziona con la comunicazione al richiedente della relativa attribuzione.

ART. 4.

(*Revoca dell'assegnazione - Responsabilità*).

1. Eventuali revoche delle assegnazioni di nomi a dominio possono essere disposte solo a fronte di decisioni arbitrali o di sentenze passate in giudicato che stabiliscano che l'assegnatario non aveva diritto all'uso.

2. Con la sentenza di cui al comma 1 è altresì ordinata la cancellazione del nome a dominio dal Registro nazionale previsto dall'articolo 7, comma 2, lettera a).

3. Il titolare del dominio è l'unico responsabile dei contenuti del sito da esso realizzati o fatti realizzare. I soggetti che svolgono i servizi di *provider* e di *maintainer*, ed ogni altro servizio, semplicemente per consentire l'accesso alla rete INTERNET o ad altre reti telematiche, sono responsabili qualora per fatto a loro imputabile vi sia l'impossibilità o la grave difficoltà di individuare o identificare il titolare del nome a dominio o lo spazio su cui il sito è collocato.

ART. 5.

(*Cessione dei nomi a dominio*).

1. Il diritto di utilizzazione del nome a dominio può essere oggetto di trasferimento, anche separatamente dall'attività ad esso connessa, sia per atto tra vivi che *mortis causa*, sia a titolo oneroso che a titolo gratuito o senza corrispettivo nonché per effetto di operazioni societarie.

2. Il trasferimento deve essere comunicato per iscritto alla Commissione di cui all'articolo 7, con comunicazione congiunta del cedente e del cessionario. In mancanza della comunicazione il trasferimento non è opponibile ai terzi.

ART. 6.

(*Efficacia delle disposizioni*).

1. Le disposizioni degli articoli 2 e 4 si applicano, nei confronti dei soggetti sot-

toposti all'ordinamento italiano, in relazione ai nomi a dominio ovunque registrati.

ART. 7.

(Commissione nazionale per l'accesso a INTERNET e alle altre reti telematiche).

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita la Commissione nazionale per l'accesso a INTERNET e alle altre reti telematiche, di seguito denominata « Commissione », con le seguenti finalità:

a) emanare le regole di registrazione dei nomi a dominio e definire le relative procedure, in conformità a quanto stabilito nella presente legge e coerentemente con i criteri e le modalità internazionalmente in uso, e promuovere, anche attraverso tali regole, l'accettazione da parte di coloro che richiedono la registrazione di una procedura di conciliazione, secondo quanto previsto alla lettera *e*), per la risoluzione delle eventuali controversie;

b) stabilire i requisiti che devono possedere coloro che intendono operare quali intermediari per la richiesta di registrazione di nomi a dominio;

c) provvedere all'iscrizione dei soggetti indicati nella lettera *b)* in possesso dei requisiti stabiliti in apposito elenco e assicurarne la tenuta;

d) provvedere alla cancellazione dall'elenco di cui alla lettera *c)*, a seguito di richiesta del soggetto interessato o per verificato o sopravvenuto difetto dei requisiti di cui alla lettera *b)*;

e) prevedere e promuovere l'accettazione, da parte dei soggetti interessati, di procedure di conciliazione per le controversie relative alla registrazione dei nomi a dominio, presso la Commissione stessa o presso soggetto da questa delegato, ovvero presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura attraverso il ricorso alle procedure di conciliazione e di arbitrato di cui all'articolo 2, comma 4,

lettera *a*), della legge 29 dicembre 1993, n. 580;

f) attuare direttamente e promuovere per conto di altri enti o istituzioni privati o pubblici le iniziative necessarie per dare luogo alla più ampia diffusione dell'utenza di INTERNET o di altre reti telematiche;

g) attuare direttamente, avendone facoltà o essendone stata espressamente incaricata dagli organi competenti, ovvero promuovere l'attuazione, attraverso gli altri enti o istituzioni pubblici competenti, dei necessari contatti ed accordi in sede internazionale per la definizione dei protocolli e delle regole comuni di funzionamento di INTERNET e delle altre reti telematiche, oltre che per contribuire, anche dal punto di vista scientifico, al loro sviluppo e alla loro futura evoluzione;

h) attuare direttamente, ovvero promuovere l'attuazione da parte di altri enti o istituzioni privati o pubblici, anche attraverso intese a carattere internazionale, di quanto necessario per garantire la sicurezza della rete e del trattamento dei dati personali che ha luogo nella stessa o mediante la stessa.

2. La Commissione provvede, inoltre, per il tramite dell'Agenzia per la proprietà industriale istituita ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che in tale caso assume la denominazione di Agenzia per la proprietà industriale e per i nomi a dominio, ovvero, in regime di convenzione, per il tramite di uno o più soggetti privati o pubblici, a:

a) assicurare il servizio di registrazione dei nomi a dominio in un apposito Registro nazionale;

b) assicurare l'esatta identificazione del titolare dei nomi a dominio registrati e la tenuta e l'aggiornamento del relativo registro;

c) disporre la cancellazione dei nomi a dominio nei casi previsti.

3. La Commissione è formata da un massimo di nove componenti che sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e che durano in carica per un periodo di tre anni. Oltre al presidente, che è indicato dal Presidente del Consiglio dei ministri, tre dei componenti sono rispettivamente indicati dal Ministro della attività produttive, dal Ministro delle comunicazioni e dal Ministro per la funzione pubblica, ovvero dalle autorità di Governo che eventualmente ne abbiano assunto le funzioni. Gli altri componenti sono scelti in maniera che ne sia anche membro un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche.

4. La Commissione svolge le proprie funzioni coadiuvata da un collegio consultivo formato da un massimo di quindici componenti da designare tra docenti nelle università di materie informatiche, giuridiche ed economiche e tra gli operatori e gli utenti di INTERNET.

5. Con il decreto di cui al comma 3, da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono altresì stabiliti i criteri e le modalità di funzionamento della Commissione e sono individuati il numero, le modalità di designazione e i criteri di nomina e la durata in carica dei componenti del collegio consultivo di cui al comma 4. Il Presidente del Consiglio dei ministri dà luogo al successivo rinnovo dei componenti della Commissione con proprio decreto da emanare due mesi prima della scadenza della stessa.

6. Con il decreto di cui al comma 3 sono altresì indicati i comitati, le commissioni, i gruppi di lavoro ed ogni altra struttura, comunque denominata, istituita o funzionante presso la Presidenza del Consiglio dei ministri che sono soppressi per effetto della entrata in vigore della presente legge.

7. Per lo svolgimento delle sue funzioni istituzionali e per il suo funzionamento la Commissione si avvale, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, delle risorse finanziarie, materiali ed umane già assegnate alle strutture di cui al comma 6.

8. Le controversie in cui abbia parte la Commissione rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.

ART. 8.

(Disciplina transitoria).

1. In sede di prima applicazione della presente legge, l'Istituto per le applicazioni telematiche del Consiglio nazionale delle ricerche istituisce il Registro di cui all'articolo 7, comma 2, lettera *a*), e vi inserisce i nomi a dominio già registrati alla data di entrata in vigore della stessa.

2. Fino all'emanazione delle regole di registrazione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *a*), e, in ogni caso, fino ai due mesi successivi all'insediamento della Commissione, l'Istituto per le applicazioni telematiche del Consiglio nazionale delle ricerche provvede alla registrazione dei nomi a dominio in conformità a quanto stabilito dalla presente legge e secondo le procedure e le regole dallo stesso precedentemente utilizzate.

3. Restano in ogni caso ferme le registrazioni dei nomi a dominio legittimamente effettuate, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base delle previgenti regole di *Naming* e relative procedure adottate dalla *Registration Authority* italiana, quali definite dalla *Naming Authority* italiana.

4. I ricorsi avverso gli atti previsti ai commi 1 e 2 rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.

